



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA

OSSERVATORIO SULLA PREVIDENZA FORENSE

a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia
n.2 –Aprile 2019

SOMMARIO

1-OPINIONI E COMMENTI

L'assistenza di Cassa Forense, di Michele Bromuri

2-NOVITA GIURISPRUDENZIALI

Tribunale di Roma- Sezione Lavoro, decreto 5 marzo 2019 n.3665 con commento di
Melissa Cogliandro e Bruna Ronconi

Tribunale di Perugia- Sezione Lavoro, sentenza 2 aprile 2019 n.74, con nota redazionale

3-SEGNALAZIONI (a cura della Commissione)

4-DOCUMENTAZIONE

Bando per servizio di prestiti agli iscritti under 35- anno 2019

1-OPINIONI E COMMENTI

L'assistenza di Cassa Forense

Cassa Forense è anche assistenza: lo dice il nome, lo dice a maggior ragione il Regolamento per l'Assistenza entrato in vigore il 1 gennaio 2016.

Si tratta di una serie di misure, forse ancora poco conosciute dagli iscritti, di vero e reale sostegno ai professionisti, in difficoltà economica o con problematiche di salute proprie e/o familiari.

Rappresenta la volontà fattiva di Cassa Forense di spostare il baricentro dalla semplice previdenza alla assistenza attiva e passiva.

E noi delegati alla Cassa Forense ne siamo stati orgogliosamente artefici, ma non solo: quotidianamente interveniamo, ognuno nel proprio distretto, per assistere gli iscritti che ne hanno necessità ed interpretare le loro istanze e richieste di aiuto, individuando gli strumenti operativi, messi a disposizione del Regolamento, per le singole e personali esigenze.

Il regolamento, poi, non è solo una statica serie di disposizioni ma è anche una previsione aperta alla individuazione di prestazioni concrete, di volta in volta ritenute agevolanti per la categoria.

Tra le varie misure Cassa Forense ha indetto per l'anno 2019 un bando per l'erogazione di prestiti per un importo da €. 5.000,00 ad €. 15.000,00 in favore dei giovani avvocati infratrentacinquenni, iscritti alla Cassa.

La rimborsabilità è prevista in cinque anni e l'Istituto erogante è la Banca Popolare di Sondrio, senza che vi sia alcuna necessità di essere titolari di conto corrente presso tale istituto.

La richiesta di prestito va presentata alla Cassa Forense solo online entro il 31 ottobre 2019.

Sarà la Cassa stessa, poi, verificata l'esistenza dei requisiti previsti dal bando, a trasmettere l'istanza alla Banca di Sondrio per l'ulteriore istruttoria di competenza.

Cassa Forense non si limita ad evadere le domande ed a inoltrarle alla banca per la richiesta erogazione.

Fa molto di più, nell'ottica anzidetta del sostegno: versa direttamente gli interessi passivi

all'istituto di credito (altrimenti a carico dell'iscritto fruitore) fino all'esaurimento dell'importo stanziato pari ad €. 1.000.000,00.

In tal modo Cassa Forense abbate al 100% gli interessi passivi dovuti.

Ma non solo: la Cassa fornirà apposita garanzia fideiussoria per l'accesso al credito, a tutti gli iscritti con un reddito professionale inferiore ad €. 10.000,00, fino ad esaurimento dell'importo a tal fine stanziato pari ad €. 2.500.000,00.

Evidente la volontà di Cassa Forense, anche in questa ultima operazione, di agevolare l'accesso dei giovani avvocati al mercato del credito per poter far fronte alle spese di avviamento dello studio professionale.

Non è la prima volta che Cassa Forense interviene a favore dei giovani avvocati; si ricordi la riduzione della metà del contributo minimo per i primi sei anni sempre per gli infratrentacinquenni, o le borse di studio per l'acquisizione di specifiche competenze professionali, o anche le diverse provvidenze erogate per l'acquisto di prodotti tecnologici ed informatici.

Quando pensiamo a Cassa Forense, quindi, cerchiamo di superare quell'impasse psicologica e semplicistica di associazione ad una "tassa": non è questo perché i contributi versati non sono altro che i nostri risparmi per i casi di vecchiaia ed invalidità; non è questo proprio perché esistono - e stiamo lavorando da molti anni a questo fine - concrete misure di sostegno professionale; non è questo perché, a differenza di altri Enti, la Cassa Forense non interviene "a parole" ma stanziava ogni anno non meno di 60 milioni di euro per aiutare i colleghi in difficoltà.

Michele Bromuri

Delegato Cassa Forense del Distretto

2-NOVITA' GIURISPRUDENZIALI

TRIBUNALE DI ROMA, II Sezione Civile, decreto n. 3665/2019 del 05.03.2019

(segue al Commento)

A seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da Cassa Forense nei confronti dell' Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), il Tribunale di Roma, con decreto n. 3665/2019 emesso il 05.03.2019 *inaudita altera parte*, ha ordinato ad ADER “*la prosecuzione dell' adempimento dell' incarico di riscossione anche con riferimento ai crediti previdenziali della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense iscritti in ruoli trasmessi agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2010 in quanto verosimilmente sottratti all' ambito applicativo dell' estinzione ope legis di cui all' art. 4 del d.l. n. 119/2018 conv. con l. n. 136/2018*”.

Allo stato, dunque, le somme dovute a Cassa Forense per contributi previdenziali iscritti a ruolo dall' 1.1.2000 al 31.12.2010 di importo inferiore o pari ad € 1.000,00- sono escluse dall' annullamento disposto dal legislatore e andranno perciò versate.

La decisione in commento si inserisce nell' ambito della recente questione, di grande allarme per Cassa Forense, relativa all' applicabilità o meno, nei suoi confronti, della misura introdotta dall' art. 4 del d.l. 23.10.2018, n. 119, entrato in vigore il 24.10.2018, e convertito con modificazioni in Legge 17.12.2018, n. 136, che prevede l' annullamento automatico dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dall' 1.1.2000 al 31.12.2010.

La questione non è di poco conto ove si consideri che, come dedotto da Cassa Forense nel proprio ricorso ex art. 700 c.p.c., la cancellazione *ope legis* dei debiti contributivi sino ad € 1.000,00- comporterebbe, non solo una sopravvenienza passiva pari ad € 7.147.137,30- (tale è il credito complessivo che verrebbe travolto dall' annullamento automatico), ma anche l' obbligo per Cassa Forense, come per tutti gli enti creditori, di rifondere ad ADER le spese per le procedure esecutive già inutilmente promosse per i crediti rientrati nella norma in parola.

Il Tribunale di Roma, ritenendo “*concreto ed attuale il rischio*” dei pregiudizi dedotti da Cassa Forense e la “*verosimile fondatezza dell' azione preannunciata nel merito*”, ha emesso il decreto in commento *inaudita altera parte*, fissando per la comparizione delle parti e per la conferma, modifica o revoca dell' emanato provvedimento l' udienza del 20.03.2019 (all' esito della quale la causa è ancora oggi in riserva).

I motivi posti a fondamento del provvedimento d'urgenza.

Le argomentazioni sulla cui base il Giudice capitolino ritiene verosimile la prospettazione fornita da Cassa Forense, circa la non applicabilità della misura di cui all' art. 4 del d.l. n. 119/2018 ai crediti previdenziali di cui essa è titolare, sono essenzialmente due: una derivante da un' interpretazione letterale del testo legislativo e della norma citata, l' altra da un' interpretazione sistematica e coerente con i principi costituzionali espressi dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 7/2017.

Sotto il primo profilo, il Tribunale di Roma evidenzia che la norma di cui all' art. 4 del d.l. n. 119/2018 non menziona espressamente i crediti previdenziali, a differenza dell' art. 1 del medesimo decreto legge rubricato “*Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione*” in cui si fa espresso riferimento ai contributi previdenziali; e che il d.l. n. 119/2008, il Titolo I ed il Capo I, in cui l' art. 4 è inserito, intitolati rispettivamente “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*” e “*Disposizioni in materia di pacificazione fiscale*”, contengono un chiaro riferimento alla sola materia fiscale, mentre i

contributi previdenziali non hanno natura fiscale.

Sulla scorta di tali indici letterali, il Giudice capitolino giunge alla conclusione “*che allorché si è inteso comprendere nell’ambito applicativo di norme dichiaratamente di natura fiscale anche crediti previdenziali, è stato espressamente previsto*”, e che la mancata considerazione dei crediti di natura previdenziale degli enti privatizzati ex D. Lgs. 30.6.1994, n. 509, dai crediti eccettuati dall’estinzione *ope legis*, “*appare spiegata proprio dall’inesistenza, riguardo ad essi, di ogni possibile dubbio in ordine alla non applicazione del menzionato art. 4 co.1*”.

Ulteriore argomento sulla base del quale Il Tribunale di Roma ha ritenuto l’istanza presentata da Cassa Forense meritevole di accoglimento è, soprattutto, quello derivante da un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della disposizione normativa in commento, alla luce dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 7 dell’11.01.2017.

È opportuno rammentare che con la citata sentenza la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del d.l. 6.7.2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7.8.2012, n. 135 (recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi cittadini), che imponeva alle Casse di previdenza privatizzate di cui al D. Lgs. n. 509/1994 (tra cui Cassa Forense) di adottare interventi per la riduzione della spesa ed al contempo, per quel che qui interessa, di versare annualmente le somme derivanti da tali risparmi al bilancio dello Stato.

Ebbene la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 95/2012 nella parte in cui prevedeva che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste fossero versate annualmente dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti (CNPADC) ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, poiché in contrasto con i principi di ragionevolezza, con i diritti degli iscritti alla Cassa e con il principio del buon andamento della gestione amministrativa della Cassa.

Per i Giudici di legittimità, infatti, “*la scelta di privilegiare, attraverso il prelievo, esigenze del bilancio statale rispetto alla garanzia, per gli iscritti alla CNPADC, di vedere impiegato il risparmio di spesa corrente per le prestazioni previdenziali non è conforme né al canone della ragionevolezza, né alla tutela degli iscritti della Cassa, garantita dall’art. 38 Cost., né al buon andamento della gestione amministrativa della medesima*”.

Inoltre, prosegue la Corte Costituzionale, “*la norma censurata nel destinare detto risparmio all’Erario collide anche con l’art. 97 Cost., in quanto sottrae alla CNPADC risorse intrinsecamente destinate alla previdenza degli iscritti*” ed “*aggredisce, sotto l’aspetto strutturale, la correlazione contributi-prestazioni, nell’ambito della quale si articola la naturale missione della CNPADC di preservare l’autosufficienza del proprio sistema previdenziale. Proprio una ponderazione delle esigenze di equilibrio della finanza pubblica tende inevitabilmente verso la soluzione di non alterare la regola secondo cui i contributi degli iscritti alla CNPADC devono assicurarne l’autosufficienza della gestione e la resa delle future prestazioni, in presenza di un chiaro divieto normativo all’intervento riequilibratore dello Stato*”.

È proprio sulla base di tali principi, che sebbene espressi nell’ambito di una controversia riguardante la Cassa dei Dottori Commercialisti trovano diretta applicazione anche per la Cassa Forense siccome ente privatizzato ex art. 1 d. lgs. n. 509/1994, nonché sul rilievo che l’art. 4 del d.l. n. 119/2018, a differenza della norma censurata dalla Consulta, non comporta un’acquisizione per lo Stato, ma appare piuttosto essere “*funzionale solo ad*

un'agevolazione delle attività di riscossione della neo istituita ADER” cosicché nel caso di specie non verrebbe in considerazione neppure “*quel bilanciamento tra l'interesse dello Stato ad incrementare le proprie entrate e il sacrificio di quelle della Cassa previdenziale privatizzata e alla quale la legge ha imposto l'autosufficienza, comunque ritenuto dalla Corte costituzionale irragionevole e dunque non sufficiente a giustificare il secondo*”, che il Tribunale di Roma ritiene la verosimile fondatezza dell'azione preannunciata nel merito da Cassa Forense.

Per quanto concerne il *periculum*, plurimi sono gli elementi valorizzati dal Tribunale di Roma a sostegno della sua sussistenza: l'ingente importo dei crediti di cui si tratta, l'esito negativo del tentativo stragiudiziale svolto nei confronti di ADER, nonché l'automaticità, l'immediatezza e l'esponenziale entità dei negativi effetti che l'interpretazione dell'art. 4 del d.l. n. 119/2018 assunta da ADER potrebbe determinare sulla consistenza patrimoniale della Cassa Forense e soprattutto sul corretto assolvimento della sua funzione pubblicistica ex art. 38 Cost.


Da qui, la decisione di ordinare ad ADER di proseguire nell'adempimento dell'incarico di riscossione affidatole da Cassa Forense.

È opportuno ribadire che trattasi di un decreto inaudita altera parte, che potrebbe essere confermato, così come revocato o modificato.

Da ultimo, pare utile rammentare che, così come segnalato nel numero 1 dell'Osservatorio sulla Previdenza Forense, Cassa Forense ha eccepito l'inapplicabilità nei suoi confronti anche della misura contenuta nell'art. 1, comma 185 e ss., della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), denominata “Saldo e stralcio”, che prevede la possibilità di definizione agevolata dei debiti previdenziali affidati all'agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017 da parte di soggetti che versano in grave e comprovata situazione di difficoltà economica, ma in questo caso pare che ADER abbia accolto le osservazioni formulate da Cassa Forense.

Melissa Cogliandro

Bruna Ronconi



TRIBUNALE di ROMA

Il sezione civile

in persona del giudice dott.ssa Carmen Bifano, pronuncia il seguente

D E C R E T O

nella controversia in primo grado iscritta al n° 10387/2019 del R.G.A.C. promossa con ricorso ex art. 700 c.p.c. ante causam da :

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (di seguito anche CNPAF)

(prof. avv. Giuseppe Tinelli, avv. Massimo Ridolfi)

-ricorrente-

nei confronti di

Agenzia delle Entrate Riscossione (di seguito anche Ader)

OGGETTO: ricorso ex artt. 700 c.p.c. diretto all'adempimento da parte di ADER dell'incarico di riscossione anche con riferimento ai crediti previdenziali di CNAF, iscritti in ruoli trasmessi agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2010 in quanto sottratti all'ambito applicativo dell'estinzione *ope legis* di cui all'art. 4 del d.l. n. 119/2018 conv. con l. n. 136/2018.

Premesso :

dottssa Carmen Bifano

Tribunale di Roma
II sez civile



che l'ente ricorrente ha chiesto che anche con decreto *inaudita altera parte* fosse ordinato ad Ader

- *“di incassare e/o non restituire e/o non imputare ad altri debiti a ruolo, anche ai fini della definizione agevolata di cui all'art. 3 del d.l. n. 119/ del 2018, le somme versate a far data dal 24 ottobre 2018, dai debitori iscritti in ruoli, o relative partite di ruolo, emessi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo anche residuo, sino ad euro 1.000, a titolo di contributi previdenziali spettanti alla ricorrente, delle relative sanzioni, degli interessi e di ogni altro accessorio*
- *nonchè di proseguire nell'attività di riscossione, ponendo in essere tutti gli adempimenti procedurali all'uopo previsti dalla legge e dalle disposizioni di fonte regolamentare applicabili*
- *nonchè di proseguire e coltivare tutti i giudizi aventi ad oggetto i medesimi ruoli, al fine di evitare la maturazione del termine di prescrizione dei frediti ed ogni altro effetto pregiudizievole*
- *e di assicurare, in ogni caso, l'efficacia delle procedure ai fini dell'esazione degli importi spettanti alla Cassa, conservando, al contempo, tutta la documentazione relativa alle procedure in essere”;*

che a tal fine l'ente ricorrente ha allegato e dedotto:

- a) la non applicabilità nei propri confronti della norma posta dall'art. 4 del d.l. n. 119/2018, convertito con l. n. 136/2018, alla cui stregua “1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,**



risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia' intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento e' effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili....".

Ciò alla stregua di interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della suddetta disposizione normativa, e cioè coerente

- con la propria autonomia organizzativa, gestionale e contabile, normativamente attribuitale dal d.lgs n. 509/1994 che ne ha disposto la privatizzazione,
- con gli obblighi , ad esso imposti dagli artt. 1 del d.lgs n. 509/1994 e dall'art. 24 co 22 del d.l. n. 201/2011, di “ *assicurare l'equilibrio di bilancio..*” e di adottare misure volte a garantire l'equilibrio tra proventi ed oneri di gestione, per un periodo di cinquanta anni, sulla scorta di apposito bilancio tecnico,
- con il divieto ex art. 1 del medesimo d.lgs n. 509/94 di usufruire di finanziamenti ed altri ausili pubblici,
- con quanto già statuito nella medesima materia dalla Corte Cost con la sentenza n. 7/2017.

b) La notevole entità dell'effetto dannoso che determinerebbe l'applicazione nei propri confronti del suddetto art. 4 del d.l. n. 119/2018, comportando non solo sopravvenienza passiva, non ripianabile con finanziamenti pubblici, di euro 7.147.137,30 ma addirittura l'obbligo per gli enti creditori di rifondere ad ADER le spese delle procedure esecutive già inutilmente promosse per i crediti di cui la norma ha previsto la parziale estinzione;



c) la già manifestata contrarietà di Ader alla suddetta interpretazione dell'art. 4 del d.l. n.

119/2018, quale espressa nella comunicazione del 18.12.2018, di riscontro al proprio invito a non dare ad essa applicazione, e basata sull'assenza di una testuale esclusione dei crediti degli enti previdenziali privatizzati dall'ambito applicativo della suddetta norma;

d) la diversità dell'automatica parziale estinzione dei propri crediti, quale in ipotesi prevista dalla norma in oggetto, dalle forme di ' sanatoria' previste precedentemente e dal medesimo d.l. n. 119/18, comportando queste ultime comunque il pagamento della sorte capitale con estinzione soltanto dei crediti aventi ad oggetto interessi e sanzioni;

Rilevato :

che l'art. 4 del d.l. n. 119/2018, rubricato “ *Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010*” , nella sua interezza, dispone quanto segue:

“ 1. *I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia' intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento e' effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15*

dottssa Carmen Bifano

Tribunale di Roma
II sez civile



giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:

a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite;

b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, **in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate**, ai sensi dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. **A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione e' autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.**

3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso e' effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta e' presentata al singolo ente creditore, che provvede

dottssa Carmen Bifano

Tribunale di Roma
Il sez civile



direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalita' e nei termini previsti dal secondo periodo.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), nonche' alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione"

che il d.l. n. 119/2018 è intitolato “ *Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*”, ed il **titolo I** ed il **Capo I** , in cui il sopra trascritto art. 4 è inserito, sono rispettivamente intitolati “*disposizioni in materia fiscale*” e “*Disposizioni in materia di pacificazione fiscale*”;

che l’art. 4 del d.l. n. 119/2018 **non menziona espressamente i crediti previdenziali e comunque questi ultimi non hanno natura ‘ fiscale’**;

che, viceversa, l’art. 1 del d.l. n. 119/2018 , rubricato “*Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione*” è, per la parte d’interesse, il seguente :

“1. Il contribuente puo' definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e

dottssa Carmen Bifano

Tribunale di Roma
II sez civile



relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto...” ;

che i debiti espressamente eccettuati dall'art. 1 co 3 del d.l. n. 119/2018 dall' "automatico annullamento" di cui al comma 1 corrispondono a crediti di cui lo Stato soggetto ha la titolarità ovvero l'obbligo di riscuotere nell'interesse dell'Unione Europea :

- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 (ex art. 3 co 16 lett. a) cui l'art. 4 co 3 rinvia) ;
- derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti (ex art. 3 co 16 lett. b) cui l'art. 4 co 3 rinvia) ;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna (ex art. 3 co 16 lett. c) cui l'art. 4 co 3 rinvia) ;
- debiti " *da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero*" art. 2 parag 1 lett. a) delle decisioni n. 2007/436/CE Euratom e n. 2014/335/UE Euratom;
- imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.



che nelle **relazioni di Camera e Senato** illustrative del decreto legge n. 119/2018 in funzione dell'esame propedeutico alla relativa conversione, la disposizione dell'art. 4 è espressamente considerata relativa all' “ *...annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro ...*”

che la **Corte costituzionale** con sentenza **n.77/2017** ha già dichiarato **costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3, 38 e 97 Cost. l'art. 8, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012**, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, **nella parte in cui dispone che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti (CNPADC) ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato**, osservando che se “*L'assoggettamento della CNPADC all'obbligo di riduzione della spesa per consumi intermedi - imposto dalla prima parte del citato comma 3 ai soggetti appartenenti al conto economico consolidato della p.a., pur se non beneficiari di finanziamenti pubblici - è giustificato dal necessario rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e costituisce di per sé strumento idoneo a rendere più efficiente la gestione pensionistica (nella misura in cui riduce le spese correnti della Cassa, indirizzando il risparmio alla naturale destinazione delle prestazioni previdenziali). Al contrario, il meccanismo di prelievo a favore dell'erario dei conseguenti risparmi- incongruamente sacrifica l'interesse istituzionale della Cassa, specificamente riferibile alla sua missione di gestire e assicurare nel tempo le prestazioni previdenziali agli iscritti e intrinsecamente*

dottssa Carmen Bifano

Tribunale di Roma
II sez civile



collegato alla necessaria autosufficienza della gestione pensionistica, ad un generico e macroeconomicamente esiguo impiego nel bilancio statale delle somme risparmiate. L'autonoma scelta del legislatore statale - non eziologicamente collegata alle misure di contenimento della spesa - di privilegiare le esigenze di bilancio rispetto alla garanzia, per gli iscritti alla CNPADC, di vedere impiegato il risparmio per le prestazioni previdenziali, risulta non conforme al canone di ragionevolezza, poiché la compressione di un principio di sana gestione finanziaria, come quello inerente alla natura mutualistica degli enti privatizzati di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, non è proporzionata al generico interesse dello Stato ad arricchire (in modo peraltro marginale) le proprie dotazioni di entrata. Posto inoltre che alla riduzione delle spese di gestione della Cassa corrisponde la riduzione degli oneri di relativa copertura gravanti sulla contribuzione degli iscritti, la norma censurata viola anche il buon andamento della gestione amministrativa della CNPADC, giacché, nella sua astratta configurazione, aggredisce, sotto l'aspetto strutturale, la correlazione contributi-prestazioni, nell'ambito della quale si articola la naturale missione della Cassa di preservare l'autosufficienza del proprio sistema previdenziale. Violata è infine la tutela dei diritti degli iscritti, poiché il prelievo statale (strutturale e continuativo) rischia di minare, nel lungo periodo, gli indefettibili equilibri di un sistema autofinanziato ed ispirato, pur nell'ambito del meccanismo contributivo, alla capitalizzazione dei contributi degli iscritti. Proprio una ponderazione delle esigenze di equilibrio della finanza pubblica conduce inevitabilmente alla soluzione di non alterare la regola secondo cui i contributi previdenziali degli iscritti alla CNPADC devono assicurare l'autosufficienza della gestione pensionistica e la resa delle future prestazioni, in presenza di un chiaro divieto normativo all'intervento riequilibratore dello Stato. La

dottssa Carmen Bifano

Tribunale di Roma
II sez civile

*trasformazione delle Casse di previdenza in persone giuridiche private - operata dal d.lgs. n. 509 del 1994 sul piano di una modifica degli strumenti di gestione e della qualificazione giuridica degli enti - ha lasciato immutato il carattere pubblicistico della loro attività istituzionale, del quale l'obbligo contributivo costituisce un corollario. La scelta di tener ferma la solidarietà endocategoriale basata sulla comunanza di interessi degli iscritti - ciascuno dei quali concorre con il proprio contributo al costo delle erogazioni delle quali si giova l'intera categoria - costituisce soluzione del tutto ragionevole, essendo finalizzata ad assicurare l'idonea provvista di mezzi, tanto più necessaria in un sistema dichiaratamente autofinanziato. Il legislatore conserva piena libertà di scelta tra sistemi previdenziali di tipo mutualistico (caratterizzati dalla corrispondenza fra rischio e contribuzione e da una rigorosa proporzionalità fra contributi e prestazioni previdenziali) e sistemi di tipo solidaristico (caratterizzati, di regola, dall'irrilevanza della proporzionalità tra contributi e prestazioni previdenziali). **Se dunque non esiste in Costituzione un vincolo a realizzare un assetto organizzativo autonomo basato sul principio mutualistico, tuttavia, una volta scelta con chiarezza tale soluzione, il relativo assetto organizzativo e finanziario deve essere preservato in modo coerente con l'assunto dell'autosufficienza economica, dell'equilibrio della gestione e del vincolo di destinazione tra contributi e prestazioni**".*

Considerato, dunque

che la sopra trascritta disposizione dell'**art. 1 del d.l. n. 119/2018** mostra che allorchè si è inteso comprendere nell'ambito applicativo di norme dichiaratamente di natura ' fiscale' anche ' crediti previdenziali', è stato espressamente previsto;

dottssa Carmen Bifano

Tribunale di Roma
II sez civile



che la rilevata natura dei crediti ex **art. 4 co 3 del d.l. n. 119/2018** , espressamente eccettuati dall'estinzione *ope legis*, appare confermare che nell'ambito di applicazione dell'art. 4 co 1 d.l. n. 119/2018 rientrano invece quelli di cui lo Stato ed altri enti comunque non privatizzati siano titolari, onde la mancata considerazione dei crediti di natura previdenziale degli enti privatizzati ex d.lgs n. 509/94, appare spiegata proprio dall'inesistenza, riguardo ad essi, di ogni possibile dubbio in ordine alla non applicazione del menzionato art. 4 co 1;

Ritenuto in conclusione,

che gli indici letterali sopra riportati , gli atti del procedimento di conversione – ex art. 12 disposizioni sulla legge in generale - ed infine, e **soprattutto, l'interpretazione sistematica e coerente con i principi costituzionali** , quale chiaramente espressa dalla sentenza della Corte cost. n.77/2017 , dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale di norma avente effetti analoghi a quelli che avrebbe la norma posta dall'art. 4 del d.l. n. 119/2018 se interpretata come assunto da Ader, convergono nel far ritenere la **verosimile fondatezza della preannunziata azione di merito**, diretta, nella sostanza, ad assicurare il corretto adempimento del rapporto di riscossione sulla base dell'affermata inapplicabilità ai crediti della ricorrente della norma ex art 4 del d.l. n. 119/2018 e al ristoro dei danni derivanti dall'inadempimento determinato da un'interpretazione opposta;

che anzi, poiché l'estinzione *ope legis* dei crediti fino ad euro 1.000,00 prevista dall'art. 4 del d.l. n. 119/2018 non comporta un'acquisizione di entrata per lo Stato ma appare essere funzionale solo ad un'agevolazione delle attività di riscossione della neo istituita Ader,

dottssa Carmen Bifano

Tribunale di Roma
II sez civile



nemmeno viene in considerazione quel bilanciamento tra l'interesse dello Stato ad incrementare le proprie entrate ed il sacrificio di quelle della Cassa previdenziale privatizzata e alla quale la legge statale ha imposto l'autosufficienza, comunque ritenuto dalla Corte costituzionale irragionevole e dunque non sufficiente a giustificare il secondo;

che dunque, nel caso di specie, **a fortiori risulta non costituzionalmente orientata l'interpretazione assunta da Ader**, secondo cui i crediti estinti *ope legis* in base all'art. 4 del d.l. n. 119/2018 sono anche quelli previdenziali delle Casse di previdenza trasformate in persone giuridiche private in base a lgs. n. 509/1994;

Ritenuto, inoltre

che l'ingente importo dei crediti di cui si tratta, reso a sua volta verosimile dall'analitico elenco allegato al ricorso, l'esito negativo del già esperito tentativo stragiudiziale di ottenere un adempimento del rapporto di riscossione a prescindere dall'applicazione dell'art. 4 del d.l. n. 119/2018, ed infine l'automaticità, l'immediatezza e l'esponenziale entità dei negativi effetti che l'interpretazione dell'art. 4 del d.l. n. 119/2018 assunta da Ader determina sulla consistenza patrimoniale della Cassa ricorrente e soprattutto sul corretto assolvimento della sua funzione pubblicistica ex art. 38 Cost convergono nel far apparire non solo concreto ed attuale il rischio di siffatti pregiudizi ma anche quello della loro non agevole ed adeguata riparabilità mediante una futura condanna di Ader al risarcimento monetario, ed infine anche quello del loro aggravamento nel periodo necessario alla convocazione delle parti;

ritenuto infine

dottssa Carmen Bifano

Tribunale di Roma
II sez civile



che l'assunta verosimile fondatezza dell'azione preannunciata nel merito, implicando la verosimile estraneità dei crediti previdenziali di cui è titolare l'ente ricorrente all'ambito applicativo della norma ex art. 4 del d.l. n. 119/2018, comporta anche che i debitori delle somme dovute alla cassa ricorrente non sono i titolari di situazioni potenzialmente incise dalla decisione cautelare;

p.t.m.

visti gli artt. 700 e 669 sexies c.p.c.;

ordina

ad **Agenzia delle Entrate Riscossione** la prosecuzione dell'adempimento dell'incarico di riscossione anche con riferimento ai crediti previdenziali della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense iscritti in ruoli trasmessi agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2010 in quanto verosimilmente sottratti all'ambito applicativo dell'estinzione *ope legis* di cui all'art. 4 del d.l. n. 119/2018 conv. con l. n. 136/2018.

fissa

per la comparizione delle parti, nonché per la conferma, modifica o revoca del provvedimento emanato con il presente decreto, l'udienza del 20.03.2019 h 11,10 assegnando a parte ricorrente termine perentorio fino al 13 03.2019 per la notificazione alla controparte del ricorso e del presente decreto .

Assegna alla parte resistente termine per la costituzione fino al 18 03 2019 .

Si comunichi .

Roma, 5.03.2019

Il giudice

dottssa Carmen Bifano

dottssa Carmen Bifano

Tribunale di Roma
II sez civile



Pubblichiamo qui di seguito la sentenza del Tribunale di Perugia n.74 del 2 aprile 2019 in materia di iscrizione di un Avvocato alla gestione separata INPS e di prescrizione del pagamento dei relativi contributi.

A tale ultimo proposito, il Tribunale aderisce all'orientamento secondo cui la prescrizione dei contributi decorre dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento, ponendosi in motivato contrasto con la sentenza n.6677/19 della Corte di Cassazione, secondo cui –viceversa- il termine di prescrizione deve ritenersi sospeso nella ipotesi in cui deve ritenersi che l'assicurato ha occultato l'esistenza del proprio debito ex art.2951, primo comma n.8, c.c. per avere ommesso di compilare la dichiarazione dei redditi destinata all'autoliquidazione dei contributi previdenziali

In particolare, la sentenza del Tribunale richiama espressamente la decisione n.27950/18 della Corte di Cassazione, pubblicata sul n.1 di marzo 2019 di questo osservatorio e commentata dal Collega Emilio Bagianti.

Sempre in tema di prescrizione, è da segnalare la recente sentenza della Suprema Corte 3 aprile 2019 n.9270 secondo la quale il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi di un libero professionista, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell'Inps - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito. Ne discende quindi, secondo la Cassazione, l'infondatezza della tesi fatta valere dall'INPS e che era stata accolta dalla Corte territoriale secondo cui il diritto ai contributi a percentuale sul reddito sarebbe sorto solo quando l'Istituto ha avuto contezza del suo credito e cioè solo dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'assicurato.



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

TRIBUNALE DI PERUGIA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nelle cause civili riunite iscritte ai n.ri 693/2016, 1471/2016, 164/2017, 3/2018 e 29/2018 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promosse da

[REDACTED]

- ricorrente/opponente-

contro

I.N.P.S. (avv.ti

[REDACTED]

- resistente/opposto-

ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del giorno 2.4.2019 leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente

SENTENZA

1. [REDACTED] si è rivolto a questo Tribunale con cinque ricorsi, successivamente riuniti, presentati in data 23.5.2016 (RG 693/16), 20.10.2016 (RG 1471/16), 3.2.2017 (RG 164/2017), 2.1.2018 (RG 3/2018) e 10.1.2018 (RG 29/2018) al fine di sentire dichiarare non dovute le somme pretese nei propri confronti dall'Inps a titolo di contributi previdenziali e sanzioni civili per l'iscrizione alla gestione separata per gli anni 2009, 2010 e 2011. Ha, altresì, chiesto la dichiarazione di illegittimità degli avvisi di addebito n.ri [REDACTED] e [REDACTED] emessi dall'istituto di previdenza al fine di ingiungergli il pagamento della contribuzione per le annualità 2009 e 2010.



Il ricorrente ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata, ha eccepito l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall'Inps, ha argomentato l'illegittimità della richiesta di pagamento delle sanzioni nella misura richiesta per il caso di evasione ed ha censurato l'emissione degli avvisi opposti in quanto avvenuta, in violazione dell'art. 24 del d.lgs. 46/1999, in pendenza di azione di accertamento negativo.

2. Nelle memorie di costituzione l'Inps ha insistito nella fondatezza delle pretese avanzate e contestato l'eccezione di prescrizione, sostenendo che il termine non decorre prima che l'assicurato abbia presentato la dichiarazione dei redditi e che, in ogni caso, il suo decorso è sospeso ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c. per dolo dell'interessato consistente nell'omesso riempimento del riquadro della dichiarazione fiscale destinato all'autoliquidazione dei contributi ed ha argomentato che le sanzioni sono state correttamente quantificate nella misura stabilita in caso di evasione, posto che il regime stabilito dall'art. 116, comma 15 lett. a) per i casi di peculiare incertezza, secondo circolare interna emessa sulla base di un parere del Ministero del Lavoro, è subordinata ad una richiesta formulata dall'interessato che contestualmente si impegna a versare le somme dovute e non sia debitore di altre somme.

3. Va preliminarmente dichiarata l'illegittimità dell'emissione degli avvisi di addebito n.ri [redacted] e [redacted] per violazione dell'art. 24, terzo comma, del d.lgs. 46/1999, in quanto l'Inps ha emesso il primo atto, relativo alla contribuzione dell'anno 2009, in data 24.12.2016 ed il secondo, relativo alla contribuzione dell'anno 2010, in data 9.12.2017, a fronte della pendenza di due giudizi radicati dal [redacted] al fine di contestare l'esistenza dei crediti in questione, radicati, rispettivamente, in data 23.5.2016 ed in data 20.10.2016. Tale statuizione non esime il Tribunale dall'esaminare nel merito la fondatezza della pretesa contributiva avanzata dall'Inps (cfr, *ex multis*, Cass., sez. lavoro, 14149/12 e sez. VI-lavoro, 17858/18).

4. Ciò premesso, i crediti vantati dall'Inps nei confronti del [redacted] per quanto concerne le annualità di imposta 2009 e 2011 sono estinti per intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10 della legge 335/1995, mentre l'eccezione (anche se la questione andrebbe posta anche d'ufficio visto il divieto per l'Inps di



accettare il versamento di contributi prescritti) è infondata per quanto riguarda l'anno di imposta 2010.

Insegna al riguardo il S.C. che *"In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo."* (Cass., sez. lavoro, 27950/18; nello stesso senso cfr anche ordinanza sez. VI-lavoro 4329/19 ma anche, con riferimento all'omologa questione del versamento dei contributi da lavoro autonomo a percentuale, Cass., sez. lavoro, 13463/2017 e 19640/2018). Si tratta di un orientamento non soltanto consolidato, ma anche condivisibile in quanto attua in maniera corretta il principio generale secondo il quale, ai sensi dell'art. 2935 c.c., solo gli impedimenti di natura legale e non di mero fatto all'esercizio di un diritto (come l'ignoranza dei presupposti costitutivi) sono di ostacolo al decorso della prescrizione. E', dunque, privo di fondamento l'argomento speso dall'Inps (e va rivisitato l'orientamento espresso in tal senso da questo Tribunale in alcuni precedenti) secondo cui il termine di prescrizione dovrebbe decorrere dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o dalla segnalazione dell'Agenzia delle Entrate di denuncia di percezione di un reddito da lavoro autonomo in capo al ricorrente.

E' infondata anche la tesi dell'istituto secondo cui il decorso del termine di prescrizione sarebbe sospeso avendo l'assicurato dolosamente occultato l'esistenza del proprio debito ai sensi dell'art. 2941, primo comma, n. 8, c.c. per avere omesso di compilare la parte della dichiarazione dei redditi destinata all'autoliquidazione dei contributi previdenziali dovuti ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 241/1997. Non ignora lo scrivente che di recente si è espressa in tal senso la sentenza della Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 6677/2019, ma tale opinione non è persuasiva in quanto: a) l'autoliquidazione è operazione dovuta da un soggetto iscritto ad una gestione previdenziale (nella specie quella separata) ed il ricorrente non lo era, dovendo limitarsi a trasmettere i propri dati reddituali alla Cassa professionale per le verifiche del caso; b) l'ipotesi dell'occultamento doloso del fatto costitutivo di un'obbligazione è integrato, secondo



la maggioritaria e più convincente giurisprudenza di legittimità, da una condotta decettiva intenzionalmente rivolta a celare i dati necessari per la tutela del credito, di modo tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire non superabile mediante i controlli ordinari: "...Il motivo è infondato alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui (cfr. Cass. sent. n. 21567/2014) l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8), cod. civ., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione; con la conseguenza che tale criterio non impone neppure di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass. sent. n. 9113/2007)..." (Cass., sez. lavoro, 19640/2018). Del resto, l'art. 83, primo e secondo comma, del d.l. 112/2008, conv. con modificazioni nella legge 133/2008 ha stabilito che l'Inps e l'Agenzia delle Entrate, attraverso apposita convenzione, scambiano mensilmente i dati reciprocamente disponibili relativamente alle partite IVA, agevolando lo svolgimento di tutte le verifiche che ritengono opportuno effettuare.

Nel caso in esame, il ricorrente non ha occultato nulla perché i redditi dichiarati sono regolarmente contenuti nelle dichiarazioni fiscali (ed infatti l'Inps li ha usati ai fini oggetto di causa all'esito dei controlli), ma ha semplicemente omesso di riempire il quadro relativo alla c.d. autoliquidazione che è funzionale ad una più agevole determinazione della contribuzione dei soggetti già iscritti alle gestioni previdenziali¹.

¹ Già nel precedente espresso da questo Tribunale con la sentenza n. 495 del 6.11.2014, che pure Inps ha richiamato nella parte favorevole alle proprie tesi, lo scrivente aveva rigettato l'eccezione della sospensione per dolo osservando che: "...Ritiene il Tribunale che la tesi di una sospensione del decorso del termine di prescrizione per dolo dell'interessato, consistente nell'aver tenuto una condotta idonea ad occultare i fatti costitutivi del diritto di credito non sia fondata: dal combinato disposto degli artt. 10 del d.lgs. 241/1997 e 1 del d.lgs. 462/1997 invocati dal resistente si evince che "i soggetti iscritti all'Inps" devono determinare i propri contributi, in base al meccanismo noto come autoliquidazione, attraverso una dichiarazione da effettuarsi in seno alla dichiarazione dei redditi (il cd quadro RR): nel caso di specie, di contro, il (...omissis) non era iscritto all'Inps ed anzi e proprio detta iscrizione a costituire oggetto di contesa né si può sostenere che egli abbia eluso dolosamente l'obbligo di iscriversi (e quello conseguente di determinare i contributi da versare), atteso che è solo l'approvazione del d.l. 98/2011 ad avere stabilito l'obbligo di iscrizione di figure professionali come quella del ricorrente..."



Ciò posto, secondo l'art. 3 del D.M. Lavoro del 24.11.1995, emesso in applicazione dell'art. 2, comma 30, della legge 335/1995, il termine di pagamento dei contributi alla gestione separata coincide con quello stabilito per la dichiarazione dei redditi che, ai sensi dell'art. 17 del d.p.r. 435/2001:

- per l'anno di imposta 2009 è il 16.6.2010, con proroga al 6.7.2010 stabilita dal D.P.C.M. 10.6.2010 (va da sé che l'ulteriore proroga possibile sino al 5.8.2010 non ha rilievo perché autorizza il pagamento di una maggiorazione e non preclude l'esigibilità del credito) valida (cfr art. 1) solamente per i contribuenti che esercitano attività economiche assoggettate agli studi di settore (con ciò escludendo i contribuenti assoggettati al regime dei minimi ex art. 1, comma 113, della legge 244/2007);
- per l'anno di imposta 2010 è il 16.6.2011, con proroga al 6.7.2011 stabilita dal D.P.C.M. 12.5.2011 (va da sé che l'ulteriore proroga possibile sino al 5.8.2011 non ha rilievo perché autorizza il pagamento di una maggiorazione e non preclude l'esigibilità del credito) valida (cfr art. 1, commi 1 e 2) indifferentemente per tutti i contribuenti persone fisiche (ivi compresi quelli in regime dei minimi) e per quelli diversi dalle persone fisiche assoggettati agli studi di settore;
- per l'anno di imposta 2011 è il 18.6.2011, con proroga al 9.7.2012 stabilita dal D.P.C.M. 6.6.2012 (va da sé che l'ulteriore proroga possibile sino al 5.8.2011 non ha rilievo perché autorizza il pagamento di una maggiorazione e non preclude l'esigibilità del credito) valida (cfr art. 1, commi 1 e 2) indifferentemente per tutti i contribuenti persone fisiche (ivi compresi quelli in regime dei minimi) e per quelli diversi dalle persone fisiche assoggettati agli studi di settore;

Nel caso in esame, la prescrizione è stata interrotta dall'Inps con atti perfezionati nelle date 30.6.2015 per l'anno 2009, 2.7.2016 per l'anno 2010 e 24.8.2017 per l'anno 2011. Incrociando tali dati di fatto con le premesse in diritto che precedono, ne consegue che il diritto vantato dall'Inps nel primo e nel terzo caso si è estinto per prescrizione, rispettivamente, il 17.6.2015 (non essendo applicabile a [REDACTED] alcuna proroga visto che si trattava di contribuente in regime dei minimi, come si evince dalla dichiarazione



dei redditi prodotta dall'Inps) ed il 10.7.2017 (applicando la proroga al 9.7.2012 visto che in questo caso riguardava anche il regime dei minimi).

Di contro, il diritto alla contribuzione per l'anno 2010 non è prescritto: in questo caso, anche ai contribuenti in regime dei minimi come [REDACTED] (cfr dichiarazione dei redditi in atti) si applica la proroga del D.P.C.M. menzionato, così che il termine di prescrizione scadeva il 6.7.2016 e, come s'è detto, il decorso del termine è stato interrotto il 2.7.2016.

5. Nel merito della controversia che in tal modo residua, la pretesa creditoria avanzata dall'Inps a titolo di contributi e sanzioni è parzialmente fondata per le considerazioni di seguito esposte.

5.1 L'art. 2, comma 26, della legge 335/1995 prevede che *"A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività."* L'art. 18, comma 12, del d.l. 98/2011 ha interpretato autenticamente la disposizione stabilendo che: *"L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono*



fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995."

Ritiene lo scrivente, nella consapevolezza dell'esistenza di un profondo contrasto giurisprudenziale sul punto che ha attraversato anche questo Tribunale, che le norme riportate debbano essere lette nel senso che l'iscrizione alla gestione separata costituisce un obbligo di natura *residuale* di cui sono destinatari tutti coloro i quali svolgano un'attività, *abituale² ancorché non esclusiva, idonea a produrre un reddito da lavoro autonomo* a meno che la stessa non risulti già interessata da una copertura assicurativa di tipo diverso.

Tale lettura risulta confortata dalla giurisprudenza della S.C. formatasi, in linea generale, con riferimento all'obbligo di iscrizione alla gestione separata dei professionisti esclusi dall'obbligo (in ragione del reddito e del volume d'affari per quanto concerne gli avvocati) o addirittura dalla possibilità (per gli ingegneri e gli architetti che svolgano ulteriore attività per la quale siano iscritti ad altra gestione) di iscrizione alla propria cassa professionale. Invero, la Corte di Cassazione (cfr in particolare le sentenze n. 32166 e 32167/2018 cui per brevità si fa rinvio) ha evidenziato, in sintesi, che il campo di applicazione della gestione separata è delimitato non da una categoria di soggetti specificamente individuati, bensì, residualmente, dalla produzione, per effetto di un'attività non coperta da altra assicurazione svolta in maniera abituale, di un reddito da lavoro autonomo, che l'iscrizione a detta gestione può essere unica o complementare a seconda del numero delle diverse attività espletate dall'interessato e che la sua istituzione è espressione dell'intento del legislatore, in applicazione dell'art. 38 Cost., di estensione della copertura assicurativa in funzione del principio dell'universalizzazione delle tutele previdenziali.

In tale quadro, il reddito prodotto da un professionista che esercita abitualmente l'attività forense ed è tenuto a versare alla Cassa professionale solamente il c.d.

² Costituisce una deroga, espressamente normata, il caso dei lavoratori autonomi occasionali e dei venditori a domicilio che sono, comunque, obbligatoriamente iscritti alla gestione separata nel caso in cui percepiscano un reddito annuo superiore ad € 5.000,00 "A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000..."



contributo integrativo perché ai sensi delle disposizioni settoriali (cfr in particolare gli artt. 22 della legge 576/1980 e 2 della legge 319/1975) è esentato dall'obbligo di iscrizione e pagamento del contributo soggettivo, va assoggettato a contribuzione nella gestione separata in base alle disposizioni menzionate in quanto detto contributo non è idoneo a costituire una posizione assicurativa di tutela che escluda l'iscrizione residuale. In tal senso va letta la norma di interpretazione autentica: *"...La congiunzione "ovvero" può avere sia funzione meramente esplicativa, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l'iscrizione agli albi professionali e che dunque non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali, che funzione disgiuntiva, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l'iscrizione agli albi professionali ed altresì coloro che, pur iscritti agli albi, non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali.* 27. Dal punto di vista astratto, è possibile, poi, intendere il "versamento contributivo", come riferito al contributo soggettivo o anche a quello integrativo, giacché viene messo in dubbio se il versamento che esonera dalla iscrizione sia solo quello soggettivo, finalizzato alla creazione di una posizione previdenziale o anche quello integrativo (che viene versato da tutti coloro che sono iscritti agli albi ma non alle casse). Quest'ultimo versamento in quanto "sterile", perché non produttivo di alcuna prestazione per il soggetto tenuto al pagamento, avrebbe una mera finalità solidaristica in senso lato. 28. Queste ulteriori questioni derivate dalla legge interpretativa, come già sottolineato dai precedenti specifici di questa Corte nn. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n.1643 del 2018, vanno risolte, necessariamente, alla luce della ricostruzione sistematica sopra rappresentata perché una interpretazione meramente letterale non potrebbe mai giungere a soluzioni certe essendo il termine < versamento contributivo> senza ulteriore specificazione del tutto ambiguo così come la valenza della congiunzione < ovvero>. Per tale ragione va certamente condivisa l'impostazione dei precedenti specifici di questa Corte ricordati al punto 3) che hanno correttamente rimarcato che la legge interpretativa non può essere letta senza considerare la norma che si intende interpretare e sul cui contenuto di centrale rilievo sistematico si è sin qui detto. 29. La norma interpretata, infatti, significativamente intitolata



all'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici, pur nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi (art. 1, comma 1 OI. n. 335 del 1995), ha chiaramente indicato la volontà di estendere l'area della tutela assicurativa attraverso l'istituzione della Gestione separata, facendone un principio dell'intera riforma. Il principio ha trovato sostanziale, seppure non totale, concretizzazione nei sensi sopra ricordati, e la sua portata deve incidere anche sulla disciplina sostanziale delle previdenze di categoria, ridimensionando in caso di sua negazione, i criteri di autonomia e di separazione delle tutele, che caratterizzano il provvedimento sulla privatizzazione, adottato dal d.lgs. n. 509 del 1994. 30. Pertanto, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, I. n. 335 del 1995 come chiarita dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. 31. Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS. 32. La conclusione qui esposta non è contraddetta, infine, neanche dalle considerazioni, evocate soprattutto in sede di discussione, circa la eventuale non utilità della contribuzione versata dal professionista presso la Gestione separata a seguito della sua iscrizione d'ufficio, posto che questa Corte di cassazione ha avuto modo da tempo (Cass. n.10396 del 2009) di ribadire che dall'obbligo introdotto dall'art. 2, comma 26, I. n. 335 del 1995 e dal successivo comma 32, che regola l'emanazione di norme regolamentari, si trae la deduzione che la nuova gestione separata è chiamata fundamentalmente a rappresentare un'ulteriore gestione della assicurazione generale obbligatoria, che si aggiunge a quelle preesistenti per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dell'agricoltura, commercio e artigianato. Peraltro, anche gli sviluppi recenti della legislazione (vd. I. n. 228 del 2012 e I. n. 232 del 2016) si sono mossi nel senso di ampliare la sfera della cumulabilità della diversa



contribuzione, non coincidente, maturata da ciascun lavoratore secondo le proprie valutazioni di convenienza. 33. Si tratta certamente di una estensione della copertura assicurativa e non può certo confondersi la funzione dell'imposizione dell'obbligo dell'iscrizione alla Gestione separata con la concreta valorizzazione della contribuzione maturata da ciascun iscritto, come tale legata alle peculiarità della vita lavorativa di ciascuno, in assenza un rapporto di indefettibile corrispondenza tra le pensioni e le retribuzioni e tra le pensioni e l'ammontare della contribuzione versata, ed in presenza di <[...] una tendenziale correlazione, che salvaguardi l'idoneità del trattamento previdenziale a soddisfare le esigenze di vita> (Corte Cost. n. 259 del 2017)...".

Tale orientamento, da considerarsi **stabile** in virtù dei numerosi precedenti emessi (oltre a quelli citati, cfr, *ex multis*, Cass., sez. lavoro, 3034/2017 e 32508/2018 che pur riguardando l'obbligo di iscrizione alla g.s. di ingegneri, architetti e dottori commercialisti esprimono i medesimi principi applicabili nel caso in esame) ed in ragione del fatto che la Sezione lavoro ha ritenuto che la questione non presenti profili di controvertibilità così significativi, in assenza di contrasto fra le sezioni semplici, da investire le Sezioni Unite, è condivisibile e supera, a parere di chi scrive, le argomentazioni più significative spese in senso opposto dalla giurisprudenza di merito e, fra le altre:

- la specialità delle norme degli ordinamenti di settore istitutive delle casse professionali (nel caso di specie la legge n. 576/1980) che avrebbero definito, in via preventiva, per ogni categoria, la soglia di rilevanza al di sopra della quale l'attività professionale è assoggettata a copertura assicurativa, in quanto tale lettura vanifica la *ratio* generale di estensione della copertura assicurativa insita nella novella della legge 335/1995;
- la lettura combinata dei commi 25 della legge n. 335/1995 e dell'art. 3 del d.lgs. 103/1996 porterebbe ad escludere in radice i professionisti iscritti agli albi dall'ambito astratto di applicabilità della gestione separata disegnato dal successivo comma 26 a meno che (fatto che non si è verificato) le apposite delibere degli enti esponenziali decidano liberamente di assoggettare i professionisti a detta gestione ritenendo l'impossibilità di tutelarne altrimenti la



posizione. A parere di chi scrive, invece, il legislatore ha attribuito ad una delibera degli enti esponenziali la facoltà generale di scegliere, fra quelli disponibili (costituzione di ente pluricategoriale o di categoria, inclusione in altra forma previdenziale esistente o proprio nella gestione separata) gli strumenti e le modalità di erogazione delle prestazioni previdenziali, ma non la facoltà di decidere di escludere parte della potenziale platea contributiva da ogni forma di assicurazione ed anzi, in senso opposto sembra andare la lett. d) del comma 26 della legge delega;

- l'argomento *letterale* della mancata specificazione nella norma di interpretazione autentica del riferimento ad un obbligo di versamento di un contributo di tipo *soggettivo*, così che il versamento del contributo integrativo previsto dall'art. 11 della legge n. 576/1980 sarebbe sufficiente ad esonerare il professionista in base alla norma di interpretazione autentica. Di contro, va osservato che il pagamento di un contributo avente esclusivamente natura solidaristica (cfr Cass., sez. lavoro, 10458/1998) non può costituire un criterio ragionevole di distinzione nell'ambito in cui si muove il legislatore giacché porterebbe ad escludere dall'obbligo contributivo un gruppo di persone non perché tutelate da altra forma assicurativa, ma solo perché assoggettate a qualsivoglia prelievo da parte di altra gestione e che detta lettura finirebbe per privare di copertura assicurativa l'esercizio abituale di un'attività professionale produttiva di reddito da lavoro autonomo, in contrasto con la *ratio* della legge 335/1995.

5.2 Ciò posto, considerato che il [REDACTED] non ha contestato di avere svolto la professione di avvocato in modo abituale nel corso dell'anno di imposta 2010 e, peraltro, il dato appare indiscutibile attesa la sua iscrizione all'albo professionale sin dal [REDACTED] e l'apertura della partita Iva, ne consegue che questi è tenuto a pagare all'Inps la somma di [REDACTED] per contributi previdenziali destinati alla gestione separata per l'anno menzionato. Tale importo dovrà essere maggiorato di quello spettante ad Inps per le sanzioni civili da calcolarsi, tuttavia, non nella misura chiesta per evasione, bensì ai sensi dell'art. 116, comma 10, della legge 388/2000, in quanto la



fattispecie oggetto di lite è stata (ed è in una certa misura ancor oggi) caratterizzata da una fortissima incertezza ermeneutica per risolvere la quale non è bastata nemmeno l'approvazione di una norma di interpretazione autentica.

Visto l'art. 92 c.p.c. nella versione interpolata dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, la reciprocità della soccombenza e le forti tensioni giurisprudenziali esistenti sulla materia di contesa, determinano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- dichiara illegittimi gli avvisi di addebito n. [REDACTED] 17 [REDACTED]
- dichiara prescritti i crediti vantati dall'Inps nei confronti di [REDACTED] e a titolo di contributi previdenziali e sanzioni civili per l'iscrizione alla gestione separata con riferimento alle annualità 2009 e 2011;
- dichiara che [REDACTED] tenuto a versare all'Inps la somma di [REDACTED] [REDACTED] titolo di contributi previdenziali per l'iscrizione alla gestione separata per l'anno 2010, da maggiorarsi con sanzioni civili da rideterminarsi ai sensi dell'art. 116, comma 10, della legge 388/2000;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti in causa.

Perugia, li 2.4.2019

IL GIUDICE

Marco Medoro



3-SEGNALAZIONI

(a cura della Commissione)

Con legge 28 marzo 2019 n. 26 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie gen., n.75 del 29 marzo 2019) è stato convertito il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4.

Per quanto riguarda le questioni esaminate nel precedente numero di questo osservatorio la legge di conversione non introduce alcuna modifica, per cui rimangono fermi i riferimenti già indicati (v.l'art.14 in tema di "Quota 100" e l'art.20 sulla facoltà di riscatto).

Con la sentenza 22 febbraio 2019 n.5376 la Cassazione ha affermato il principio secondo cui il legale iscritto all'albo degli avvocati in Germania e in Italia è comunque tenuto all'obbligo contributivo integrativo.

Nella motivazione di tale decisione la S.C. ha chiarito come " i caratteri di indisponibilità e di inderogabilità propri della materia previdenziale portino ad escludere che il soggetto interessato alla tutela previdenziale possa operare una scelta della legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui desidera sia attuata la sua protezione sociale o possa optare di conformarsi o meno alle prescrizioni dell'ente previdenziale deputato a presidiare le regole di sicurezza sociale e, in genere, delle istituzioni di sicurezza sociale dei singoli Stati membri dell'Unione (Cass. n. 6776 del 19/03/2018)".

In ragione di ciò, "l'obbligo di versamento del contributo integrativo....., deriva non dalla iscrizione alla Cassa, bensì dalla prestazione professionale resa ed il professionista può ripeterlo nei confronti del cliente".

Pur non essendo specificamente inerente la previdenza forense, riteniamo comunque di dare notizia della sentenza resa dalla Cassazione a Sezioni Unite 12 aprile 2019 n.10378 che ha affermato il principio secondo il quale, nel caso in cui il sostituto d'imposta ometta di versare le somme per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituto non è tenuto in solido in sede di riscossione per il recupero delle relative somme, atteso che la responsabilità solidale è condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.

E' stato infatti precisato che la sostituzione e la solidarietà dell'imposta sono istituti distinti fra di loro, come confermato da quanto disposto dall'art. 64 Dpr 600/1973: difatti, in caso di sostituzione il soggetto passivo dell'imposta rimane il sostituto, mentre la relativa obbligazione è posta solamente a carico del sostituto.

Il tutto risulta coerente con la previsione della solidarietà (ex art. 35 Dpr 602/73), che sussiste soltanto quando il sostituto non abbia operato la ritenuta, con ciò escludendo che, fuori dai casi di inadempimento del sostituto, il sostituto possa in via solidale essere tenuto al pagamento dell'acconto dell'imposta, proprio perché l'obbligo di versamento di quest'ultima è posto solo a carico del sostituto.

Pertanto, se il sostituto non ha versato le somme dovute pur avendo operato le ritenute al sostituto, quest'ultimo non risponde in solido in sede di riscossione.

Il principio è di fondamentale importanza per la categoria, in quanto con l'orientamento opposto a quello ora accolto dalla Sezioni Unite, il professionista, che pure non aveva ricevuto il pagamento delle ritenute, poteva essere comunque chiamato a rispondere nei confronti dell'Erario.

4-DOCUMENTAZIONE

Pubblichiamo qui di seguito il Bando per Servizio di prestiti agli iscritti under 35 per l'anno 2019 al quale viene fatto riferimento dal Collega Bromuri nel suo intervento.

(Numero chiuso il 15 aprile 2019)

BANDO PER SERVIZIO DI PRESTITI AGLI ISCRITTI UNDER 35

ANNO 2019

Premessa

Cassa Forense, nell'ambito delle prestazioni a sostegno della professione previste nel Nuovo Regolamento per l'erogazione dell'assistenza, in vigore dal 1° gennaio 2016, ha avviato una iniziativa in favore dei giovani avvocati infratrentacinquenni, iscritti alla Cassa, che permetta loro, nei primi anni di esercizio dell'attività professionale, di accedere al mercato del credito, beneficiando dell'intervento da parte dell'Ente per l'abbattimento al 100% degli interessi passivi e per gli aspetti legati alla garanzia per l'accesso al credito. Il servizio di prestiti in favore degli iscritti, di durata triennale (1/12/2018 – 30/11/2021), è stato aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, a Banca Popolare di Sondrio (delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/9/2018).

Art.1

Oggetto

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ai sensi dell'art. 14, lett. a4) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza, indice, anche per l'anno 2019, come da delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14/2/2019, un bando per l'erogazione di prestiti agli iscritti alla Cassa riguardante agevolazioni per l'accesso al credito, tramite interventi per l'abbattimento degli interessi su finanziamenti finalizzati all'allestimento ed al potenziamento dello studio legale. Il servizio, affidato a Banca Popolare di Sondrio, prevede la possibilità per i richiedenti, entro il plafond di cui al successivo art. 4, di beneficiare di un abbattimento al 100% degli interessi passivi relativi al prestito stesso che verranno versati dalla Cassa all'Istituto di credito e della garanzia fideiussoria prestata dall'Ente per coloro che abbiano dichiarato un reddito professionale inferiore ad € 10.000,00. L'importo erogabile in conto capitale agli iscritti da parte della Banca non potrà superare complessivamente il limite di € 10.000.000,00 annuo.

Art.2

Beneficiari

Hanno titolo per beneficiare dell'iniziativa gli iscritti alla Cassa, esclusi i praticanti, che non abbiano compiuto il 35° anno di età alla data di presentazione della domanda e che

non abbiano già beneficiato delle agevolazioni previste in forza dei medesimi bandi indetti negli anni 2017 e 2018.

Art.3

Requisiti di ammissione

Per l'ammissione al bando il richiedente:

- deve essere in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (modelli 5);
- deve aver dichiarato, nell'ultimo Modello 5, un reddito professionale non superiore ad € 40.000,00;
- non deve aver compiuto il 35° anno di età alla data di presentazione della domanda;
- deve essere iscritto alla Cassa da almeno due anni, compresi eventuali periodi di praticantato;
- non deve aver beneficiato delle agevolazioni previste in forza dei medesimi bandi indetti da Cassa Forense per gli anni 2017 e 2018.

Il contributo sugli interessi è previsto esclusivamente in regime di iscrizione a Cassa Forense; qualora, pertanto, per qualsiasi ragione, intervenga la cancellazione dall'Albo il contributo viene meno ed il professionista dovrà provvedere al pagamento integrale degli interessi derivanti dal prestito ottenuto a decorrere dalla rata successiva alla mensilità in cui è stata adottata la delibera di cancellazione dall'Albo, anche con eventuale rimborso degli interessi versati dalla Cassa e non dovuti, oppure all'immediato rimborso del credito residuo.

Art.4

Importo erogabile e caratteristiche del prestito

L'intervento della Cassa per i prestiti erogati sulla base del presente bando consiste, fino ad esaurimento del fondo stanziato di seguito indicato, nell'abbattimento del 100% degli interessi passivi in favore di tutti gli iscritti alla Cassa e nella garanzia fideiussoria limitatamente ai professionisti con reddito dichiarato nell'ultimo Modello 5 inferiore ad € 10.000,00.

Le caratteristiche del prestito sono:

- un tasso nominale annuo fisso pari all'IRS lettera di periodo corrispondente alla durata del prestito concesso (ovvero uno, due, tre, quattro e cinque anni) maggiorato di uno spread pari al 3,50%;
- un limite minimo di capitale concesso in prestito pari ad € 5.000,00 ed un massimo pari ad € 15.000,00 per iscritto;
- una durata di 12, 24, 36, 48 o 60 mesi;
- la periodicità rata mensile;
- spese di istruttoria una tantum pari ad € 35,00 a carico del richiedente;
- nessuna spesa per incasso rata;
- estinzione anticipata possibile in qualsiasi momento senza l'applicazione di alcuna penale;
- delibera a insindacabile giudizio di Banca Popolare di Sondrio;
- oneri fiscali, all'atto dell'erogazione sarà trattenuta, in ottemperanza al DPR 601/73, l'imposta sostitutiva pari allo 0,25% del capitale erogato.

Per l'attuazione di quanto stabilito nel presente bando è stato previsto uno stanziamento annuo da parte della Cassa, pari, per l'anno 2019, ad € 1.000.000,00 per il pagamento degli interessi passivi relativi all'intera durata del prestito e di € 2.500.000,00 per la garanzia fidejussoria.

Art.5

Domanda – Termini e modalità di invio

La richiesta di prestito, deve essere inviata entro il 31/10/2019, a pena di inammissibilità, alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense esclusivamente tramite l'apposita procedura on line attivata sul sito internet della Cassa (www.cassaforense.it).

Non sono ammesse domande presentate con modalità e /o canali diversi.

Unitamente alla domanda il richiedente dovrà produrre, sempre con modalità telematica, una autocertificazione in cui vengano indicate le finalità del prestito come evidenziate all'art. 1 del Bando.

La stipula del contratto, che è in modalità paper less, avverrà con firma digitale fornita gratuitamente da Banca Popolare di Sondrio.

Cassa Forense, comunque, si riserva di verificare, anche a posteriori, la veridicità delle dichiarazioni presentate.

Le richieste verranno evase in ordine di data di presentazione della domanda e fino ad esaurimento dei fondi stanziati per ciascun anno solare.

Art.6

Disposizioni finali

I richiedenti ammessi all'iniziativa dovranno sottoscrivere, a pena di decadenza, il relativo contratto di prestito con Banca Popolare di Sondrio entro i 60 giorni successivi alla comunicazione di ammissione al beneficio di cui al presente bando.

Il Presidente

Avv. Nunzio Luciano

Pubblicato il 5 aprile 2019